

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO
MISURA 124**

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Misura ha la finalità di promuovere l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto tramite progetti di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca scientifico – tecnologica.

I progetti promossi dalla Misura devono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento tra gli operatori;
- ottimizzare i flussi di dati e informazioni che accompagnano i prodotti nei diversi passaggi della catena produttiva, in una logica di integrazione di filiera e/o reti di impresa;
- diversificare gli sbocchi di mercato mediante sviluppo di nuovi processi e prodotti;
- sviluppare metodologie di programmazione produttiva, finalizzata al miglioramento della gestione dell'offerta, maggior rispondenza alla domanda e diminuzione di scarti e costi di magazzino;
- migliorare la sicurezza, l'efficienza ambientale e la qualità dei processi.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

La Misura finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo, compresi progetti pilota e di dimostrazione iniziale.

Per attività di sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi o servizi nuovi, migliorati, modificati, prima dell'immissione sul mercato.

I progetti devono riguardare:

- sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell'offerta
- sviluppo di tecnologie innovative di processo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione e i collaudi di prototipi;
- analisi di fattibilità per lo sviluppo di prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale;
- sperimentazione e introduzione di procedure innovative finalizzate alla sicurezza alimentare e del lavoro e al miglioramento dell'efficienza ambientale.

3. DOVE E SU QUALI SETTORI SI ATTUANO GLI INTERVENTI

La Misura si attua su tutto il territorio regionale, per i settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea e per i prodotti della silvicoltura.

4. CONDIZIONI PRELIMINARI

La Misura si attua su più soggetti aggregati nella forma giuridica societaria di Raggruppamenti Temporanei¹ (ATI/ATS), per la realizzazione di progetti di cooperazione, cui partecipano obbligatoriamente i soggetti operanti nelle attività di ricerca e innovazione tecnologica.

Ruolo e impegni di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti di cooperazione devono essere definiti da accordi di partnership sottoscritti da tutti i partner.

¹ In caso di raggruppamento temporaneo (Associazioni Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata

5. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di contributo sulla Misura 124 deve essere presentata sulla base di un accordo di partnership tra le imprese e i centri di ricerca, aggregati in Raggruppamento Temporaneo (ATI o ATS) costituito o da costituirsi, e finalizzato alla realizzazione del progetto.

Uno dei partner funge da capofila e come tale è il soggetto che può presentare la domanda di contributo, in nome e per conto di tutti i partner di progetto.

Possono essere capofila e quindi presentare domanda di contributo i soggetti, nella persona del legale rappresentante, di cui al punto 6 ad esclusione dei soggetti di cui alla lettera f).

In caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento.

5.1 Ruolo del capofila

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il Capofila è obbligato nei confronti della Regione Lombardia ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario, anche in nome e per conto degli altri Partner. Egli è inoltre il referente per l'attività di gestione amministrativa e delle procedure per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

5.2 Cumulabilità dei finanziamenti

Gli aiuti non sono cumulabili con altri di diversa origine eventualmente richiesti per gli stessi interventi.

Pertanto, al momento dell'ammissione a finanziamento di una delle domande di contributo, il richiedente deve rinunciare formalmente alle altre domande in essere, inviando copia delle comunicazioni di rinuncia anche all'Amministrazione che ha ammesso a finanziamento la sua domanda.

6. CHI PUÒ PARTECIPARE AI PROGETTI

Possono partecipare ai progetti di cooperazione i seguenti soggetti, come componenti di un Raggruppamento Temporaneo (ATI/ATS) con obbligo di partecipazione dei soggetti di cui alla lettera e):

- a) imprese agricole (individuali, società, cooperative) qualificate IAP², o rispondenti alla definizione dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- b) consorzi e società consortili costituite da imprese agricole individuali e/o associate e imprese operanti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) società di distretto con riferimento ai distretti agricoli accreditati ai sensi della dgr 10085/2009³

² Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005, possono ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale:

- a) le **persone fisiche**, che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:
 - sufficiente **capacità professionale** (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
 - prevalenza del **tempo di lavoro**: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene calcolato utilizzando apposite tabelle regionali per il calcolo del volume medio di manodopera, in base a coltivazioni, allevamenti e trasformazioni praticati);
 - prevalenza del **reddito**: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene rilevato in base all'ultima dichiarazione dei redditi). Come riferimento del reddito agricolo si considera l'imponibile dichiarato dall'azienda ai fini IRAP (eventualmente integrato dai contributi pubblici di sostegno al reddito), mettendolo a confronto con eventuali altri redditi di lavoro (sono esclusi dal calcolo i redditi da pensione, da capitale, da partecipazione, le indennità da cariche pubbliche, ecc.).
- b) le **società di persone o di capitali** che possiedano i seguenti requisiti:
 - avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - contenere nella propria denominazione la dizione "*società agricola*";
 - avere almeno un socio in possesso della qualifica di I.A.P. (in base ai requisiti personali di cui al precedente punto a).

Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall'art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).

³ La deliberazione di Giunta Regionale n. 10085/2009 del 07/08/2009, pubblicata sul BURL n. 33 serie ordinaria 17/08/2009 definisce i "distretti agricoli", le loro competenze ed i requisiti per l'accreditamento.

- d) micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/362/CE⁴, che svolgono attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, solo microimprese per il settore forestale;
- e) le grandi imprese che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro, che svolgono attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- f) Università, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica.

I soggetti di cui al punto f) non possono essere capofila del progetto di cooperazione, né avere mandato di rappresentanza nel Raggruppamento Temporaneo.

7. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

- Le imprese partner devono essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
I soggetti primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.
Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte.
- Le imprese partner non devono essere "Imprese in Difficoltà"⁵
- Se le imprese partner sono solo imprese agricole, la partnership di impresa deve raggiungere la dimensione economica di 100 UDE (120.000 €/anno di RLS);
- Ciascuna impresa agricola partner deve garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno;
- I soggetti partner devono risultare "affidabili" ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

8. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Le spese ammissibili sono:

- A. Costi di servizi di consulenza tecnico scientifica prestati da soggetti terzi non partner: collaborazioni professionali, acquisizione software e relativo know-how, acquisizione brevetti e diritti di licenze;
- B. Spese di personale impiegato nella realizzazione del progetto (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario per il tempo utilizzato nelle attività di progetto);
- C. Costo di strumenti e attrezzature impiegate nella realizzazione del progetto (quota ammortamento per il periodo di durata del progetto);
- D. Costi di esercizio: materiali d'uso e forniture per l'attività di progetto;
- E. Costi relativi alla creazione di prototipi, realizzazione di test e collaudi.

I criteri di ammissibilità delle singole tipologie di spesa sono specificati nel bando per la presentazione delle domande.

⁴ Microimpresa:	occupati < 10 persone e fatturato o totale di bilancio < 2 milioni di euro
Piccola impresa:	occupati < 50 persone e fatturato o totale di bilancio < 10 milioni di euro
Media impresa:	occupati < 250 persone e fatturato < 50 milioni di euro oppure totale di bilancio < 43 milioni di euro
Grande impresa	le altre imprese

Per un'impresa di nuova costituzione si effettua una stima in buona fede del primo esercizio.

Per le imprese "associate" e/o "collegate" la determinazione dei dati dell'impresa (occupati effettivi e fatturato) si calcola con le modalità stabilite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U. L 124 del 20.05.2003, pag. 36).

⁵ "Imprese in Difficoltà": le imprese individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*" (in GUCE C288/2 del 9/10/1999) le quali, a prescindere dalla loro dimensione:

- (se si tratta di società a responsabilità limitata) abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; oppure
- (se si tratta di società a responsabilità illimitata) abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; oppure
- (in qualunque forma costituite) si trovino nelle condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

9. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

- Interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale⁶, ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996).
- Interventi successivi alle operazioni che precedono l'utilizzo diffuso a fini commerciali delle nuove tecnologie adottate e/o la messa in produzione del nuovo prodotto.
- Interventi non coerenti con gli obiettivi della presente Misura, elencati al punto 1 "Finalità e obiettivi".

10. MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI

L'ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto di intervento è compreso tra un minimo di 100.000,00€ e un massimo di 400.000,00 €.

I progetti devono realizzarsi entro 18 mesi dalla concessione del contributo, con la possibilità di chiedere una sola e motivata proroga fino a 6 mesi.

11. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

La quota di aiuto è stabilita in funzione della tipologia di spesa:

50% per i costi di consulenza e personale

30% per i costi di strumenti, attrezzature e materiali d'uso

L'intensità dell'aiuto è dimezzato per le imprese di cui alla lettera e) del paragrafo 6.

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, è possibile un'erogazione intermedia come stato avanzamento lavori e un saldo finale.

Nel settore dei prodotti forestali si applica il regime "de minimis" di cui al Reg. CE n 1998/2006.

12. CONDIZIONI E LIMITI

SETTORE VITIVINICOLO

Le produzioni coinvolte devono essere almeno per l'85% DOC – DOCG – IGT od ottenute con il metodo biologico.

SETTORE OLIO DI OLIVA

Le imprese di trasformazione partner del progetto di cooperazione devono essere ubicate nelle zone di produzione della materia prima interessata e i progetti riguardare le produzioni DOP lombarde od ottenute con metodo biologico per un minimo del 50%.

SETTORE PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sono esclusi progetti che interessano la fase di trasformazione industriale.

13. VALUTAZIONE

La valutazione tecnica dei progetti per i quali è richiesto il contributo prende in considerazione i seguenti aspetti: chiarezza e concretezza degli obiettivi e dei risultati attesi, livello di innovazione e adeguatezza metodologica, modalità di gestione del progetto e della partnership e congruità dei costi.

Nella fase di valutazione il punteggio massimo attribuibile al progetto è pari a **10 punti**. La soglia minima per l'ammissibilità è pari a **6 punti**.

⁶ Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

14 PRIORITÀ

Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, che considera il punteggio assegnato al progetto cui si sommano gli eventuali punteggi attribuibili sulla base degli elementi di priorità indicati nella seguente scheda:

Elementi di priorità		Descrizione tipologie	Punteggio
A	Caratteristiche della partnership	Capofila Organizzazione di Prodotto	5
		Capofila Società di Distretto che presenta progetto coerente con il Piano di Distretto	5
		Aziende/imprese che appartengono a più segmenti di filiera	2
		Partecipazione di imprese in numero superiore a 3	1
		Se aziende agricole, dimensione economica > 200UDE	1
B	Finalità prevalente del progetto	Progetto coerente con Piano Distretto, che interessa uno o più aderenti	4
		Integrazione di filiera, efficienza della gestione dell'offerta	3
		Sicurezza alimentare, efficienza ambientale	2
		Innovazione di prodotto orientata a nuovi sbocchi di mercato	1
C	Comparto produttivo	Lattiero caseario	4
		Filiera bovina da carne	3
		Ortofrutta	3
		Filiera suina	2
		Vino: vendite DOC, DOCG, IGT, biologico > 90%	2
		Olio d'oliva: vendite prodotto DOP/ biologico > 90%	1
		Filiera risicola	1
		Ortofrutta: vendite prodotto DOP/IGP/biologico o "protezione transitoria" > 50%	1 (eventuale aggiunta al precedente)
		Lattiero caseario: vendite prodotto DOP > 50%	1 (eventuale aggiunta al precedente)

In caso di progetto attinente a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio si considera il comparto maggiormente rappresentato.

Il punteggio massimo attribuibile in funzione degli elementi di priorità è **17 punti**.